



Istituto Tecnico Settore Tecnologico Elettronica Ed Elettrotecnica Articolazione Elettronica  
Istituto Tecnico Settore Tecnologico Informatica E Telecomunicazioni Articolazione Informatica  
Liceo Delle Scienze Umane  
Istituto Professionale Servizi per la sanità e assistenza sociale  
"Istituto Alfred Nobel" S.R.L.

Via G. Vito Galati 99/B - 00155 Roma –Tel. 06.40802091 - Fax 06.4065655 E-Mail: istitutoalfrednobel@gmail.com

All'Associazione **PRO VITA & FAMIGLIA ONLUS**

Viale Manzoni 28 C, 00185- ROMA

All'Associazione **GENERAZIONE FAMIGLIA**

Via Bezzacca 3, 00185 - ROMA

Roma 13/12/2022

A mezzo *pec* all'indirizzo:

*associazione\_provita@pec.it*

**OGGETTO: RISPOSTA ALLA DIFFIDA RICEVUTA IN MERITO ALL'ATTIVAZIONE DELLA "CARRIERA ALIAS"**

**Premessa**

L'Istituto Alfred Nobel di Roma, da decenni attivo ed in prima linea nella lotta a qualsivoglia forma di discriminazione e violenza, è riconosciuto, insieme a pochissime altre scuole italiane, per le sue attività ed il suo impegno come "scuola amica dei diritti umani" da Amnesty International. Avendo negli anni contrastato con forza anche ogni forma di discriminazione e violenza di genere, come testimoniano i progetti realizzati, fra cui per importanza spiccano "Giù le mani da Desdemona" e "La metamorfosi di Otello", avendo, inoltre, realizzato il progetto ed il protocollo procedurale e didattico peculiare delle "scuole attive contro l'omofobia e la transfobia", a decorrere dall'anno scolastico 2021/22 ha attivato la cosiddetta "carriera alias".

Tale attivazione, approvata dai competenti organi collegiali, oltre ad essere coerente con le attività e la progettualità dell'Istituto, nonché con i principi costituzionali su cui la scuola si fonda e con l'offerta formativa dell'Istituto stesso, è stata deliberata con ferma convinzione e sulla base di presupposti non solo di natura giuridica, ma anche di carattere filosofico ed etico.

Il presente documento è costituito da tre parti, oltre alla breve premessa, di cui la risposta vera e propria alla diffida ricevuta è costituita dall'ultimo paragrafo, mentre gli altri hanno finalità di chiarimento in merito all'argomento trattato e si rendono necessari proprio in virtù dei contenuti della diffida stessa.

## 1. Identità sessuale, varianza e disforia di genere

L'**identità** di genere **sessuale** viene costruita da ciascun individuo entro i primi 3 o 4 anni di vita, sulla base del sesso biologico, ma non solo, descrive infatti la dimensione individuale e soggettiva del percepirsi sessuati ed è l'esito della complessa interazione tra aspetti biologici, psicologici, sociali e culturali (come sottolineato da Bancroft – *Human sexuality and its problems* - 2009).

L'identità sessuale, come sottolineato da M. G. Shively e J. P. De Cecco (*Components of sexual identity* – 1977) è sostanzialmente costituita da quattro componenti: il sesso biologico, l'identità di genere, i ruoli di genere e l'orientamento sessuale.

- Per **sesso biologico** si intende quell'insieme di caratteristiche genetiche (cromosomi sessuali), ormonali ed anatomico-fisiologiche (gonadi e caratteristiche sessuali secondarie) che denotano l'appartenenza al sesso maschile, femminile o ad una condizione di intersessualità e viene attribuito alla nascita.
- Per **identità di genere** si intende l'aderenza e la vicinanza di un individuo alla definizione che culturalmente viene data di maschio o femmina, ossia il senso di appartenenza di un soggetto ad un determinato genere. In altri termini è la percezione che ogni individuo ha di sé come appartenente ad un genere sessuale.
- Per **ruolo di genere** si intende l'insieme di comportamenti, stereotipi, norme, credenze e attitudini che una società e una cultura associa a un determinato genere. Il processo di apprendimento del ruolo di genere si consolida tra i tre e i sette anni, configurandosi come fase in cui le bambine e i bambini acquisiscono la coscienza di ciò che è tipicamente femminile e maschile. Per quanto concerne tale termine s'intende l'insieme delle aspettative sociali su ciò che è considerato adeguato ed appropriato per uomini e donne. In altre parole, se l'identità di genere è l'esito di un processo di appropriazione soggettiva che ciascuno di noi compie rispetto al proprio essere maschile e femminile, il ruolo di genere è l'insieme delle "prescrizioni" e aspettative che la cultura di riferimento indica o impone, su ciò che ritiene consono nei riguardi di una donna e di un uomo, in particolare riferendosi ai modi, ai comportamenti e ai tratti della personalità che la società, la cultura ed il periodo storico ha stabilito come maschilini o femminini.
- Per **orientamento sessuale** si intende l'attrazione erotica ed affettiva nei confronti dei membri del sesso opposto, dello stesso sesso o di entrambi. L'orientamento sessuale di ciascun individuo può anche mutare più volte nel corso della vita. Lo si deve considerare come un processo di costruzione dinamico, non immutabile, che si verifica nel corso di tutta l'esistenza.

Per la maggior parte delle persone il sesso biologico e l'identità di genere coincidono (**cisgender**). Per altre, l'identità di genere è diversa dal sesso biologico; alcune persone, per esempio, si sentono/vivono come una donna, ma sono di sesso biologico maschile; altre, si sentono/vivono come un uomo ma sono di sesso biologico femminile; altre ancora, sentono di non appartenere a nessuno dei due generi maschile e femminile.

Il termine **transgender** sta proprio ad indicare quelle persone con un'identità di genere diversa dal sesso biologico: per esempio una persona che nasce maschio, ma che si sente donna (o viceversa). La condizione per cui una persona ha un'identità di genere diversa dal sesso biologico si chiama anche incongruenza di genere o varianza di genere. **L'incongruenza di genere non è una malattia.** "Varianza di genere" è, appunto, l'espressione maggiormente utilizzata per indicare **l'esperienza di quei soggetti che non si sentono a loro agio nel genere assegnato alla nascita sulla base del loro sesso biologico**, oppure che non si conformano con le regole sociali che tale assegnazione presuppone. Già tra i 2 e i 4 anni un bambino può dire di appartenere al sesso opposto o di non essere né maschio né femmina. Per chi vive tale situazione è urgente trovare un modo di definirsi e costruire la **propria identità**.

Si tratta soggetti - con particolare riferimento ai bambini ed agli adolescenti - che vivono il genere in modo diverso rispetto a quanto prevede la norma sociale, adottando principalmente comportamenti considerati più opportuni per il genere opposto. La varianza di genere non è altro che una discrepanza fra **sesso biologico** ed **identità di genere** con la conseguente acquisizione di un **ruolo di genere** ed eventualmente di un **orientamento sessuale** dissimile da quello che la cultura e la società di appartenenza ritengono legittimo, accettabile e naturale.

**Nella maggior parte dei casi, i comportamenti di questi soggetti, siano essi bambini, adolescenti o adulti, sono da considerarsi semplicemente come la naturale espressione della variabilità umana, che andrebbe pertanto accolta come una risorsa e non come un problema<sup>1</sup>.**

In alcuni casi la varianza di genere può comportare un disagio significativo che non permette alla persona di vivere una vita pienamente soddisfacente: si parla allora di **"Disforia di Genere"**. Per alcune persone, il superamento di questa incongruenza e del disagio che ne deriva passano attraverso interventi medici che possono includere terapie ormonali e/o chirurgiche.

Mentre la varianza di genere riflette la normale variabilità dell'essere umano e non è quindi da considerarsi patologica, la disforia di genere è una categoria diagnostica. Essa è infatti attualmente inserita nel Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali (DSM-5), uno dei sistemi nosografici più utilizzati al mondo.

La letteratura scientifica riporta ampiamente come i giovani che vivono la situazione definita varianza di genere ed in misura maggiore coloro che soffrono di disforia di genere, presentino una maggiore vulnerabilità psicopatologica e l'incidenza di più problematiche comportamentali ed emozionali rispetto alla popolazione generale dei pari. I dati presenti in letteratura suggeriscono che gli adolescenti di cui sopra hanno una probabilità più alta di sviluppare molteplici difficoltà di natura psicologica ed emotiva:

- problematiche legate alla depressione e all'ansia, ritiro sociale ed isolamento<sup>2</sup>;
- rifiuto del corpo, autolesionismo e ideazione suicidaria<sup>3</sup>;
- abuso di sostanze<sup>4</sup>;
- disturbi del Comportamento alimentare<sup>5</sup>.

**È importante sottolineare che i livelli di sofferenza legati alla varianza di genere sono legati principalmente a fattori sociali, secondari all'incongruenza, come lo stigma, la transfobia, i**

---

<sup>1</sup> Linee guida per la scuola: strategie di intervento e promozione del benessere dei bambini e degli adolescenti con varianza di genere, Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini, p. 2.

<sup>2</sup> Kettenis, Kaijser, Bradley, Zucker, 2002; de Vries et al., 2011.

<sup>3</sup> Becker et al., 2014; Khatchadourian et al., 2014; Skagerberg et al., 2013; Kaltiala-Heino et al., 2015; Aitken et al., 2016; Holt et al., 2016; de Graaf et al., 2019.

<sup>4</sup> Corliss et al., 2007; Wilson et al., 2009; Olson et al., 2015.

<sup>5</sup> Algars et al., 2012; Witcomb et al., 2015; Jones et al., 2016; Ristori et al., 2019; Duffy, Henkel, Joiner, 2019.

**pregiudizi, le discriminazioni, nonché scarse relazioni con il gruppo dei pari e gli atti di bullismo<sup>6</sup>.**

Il rifiuto da parte della famiglia e dei pari nonché le pressioni culturali a “normalizzarsi”, ad aderire ad una struttura patriarcale ed eteronormativa, assumono in quest’ottica la valenza di fattori di rischio importanti e predominanti nello sviluppo di psicopatologie nel bambino o adolescente transgender. A tal riguardo, si potrebbe affermare che **il benessere psicologico delle persone transgender sia inversamente correlato all’intensità dell’intolleranza sociale percepita<sup>7</sup>.**

## **2. Il ruolo della scuola e la carriera Alias**

La scuola è e deve essere il luogo dell’integrazione, dove vengono accettate e rispettate tutte le diversità di qualsivoglia natura e tipologia, è il luogo in cui la battaglia contro ogni forma di discriminazione e violenza, si intreccia con il percorso culturale e formativo dei giovani.

In un quadro di questo tipo, l’istituzione scuola deve farsi carico sia giuridicamente che eticamente di favorire la serenità e di prevenire il disagio dei giovani che vivano situazioni di varianza di genere e/o disforia di genere. Si consideri il forte aumento del numero di giovani che desiderano effettuare la **transizione sociale** durante gli anni della scuola. Per tale motivo sempre più istituti scolastici si troveranno a dover gestire ragazzi transgender con l’obiettivo di permettergli di seguire il percorso di studi nel modo più sereno possibile.

Il termine “**transizione sociale**” descrive il processo attraverso il quale una giovane persona transgender comincia a vivere nel genere esperito senza alcun intervento medico; essa comporta tipicamente dei passaggi come **il cambio di nome e la scelta dei pronomi** che si adattino meglio al genere esperito. La transizione sociale precede, generalmente, gli interventi medici, come le terapie ormonali e gli interventi chirurgici, permettendo al giovane di fare un’esperienza di vita reale nell’identità di genere percepita.

**Diventa prioritario ed indispensabile accogliere e riconoscere il loro vissuto, mettendo in atto strategie inclusive e di prevenzione di discriminazione omotransfobica e di atti di bullismo.**

Una delle modalità con cui la scuola può perseguire tale obiettivo è indiscutibilmente costituito dalla “carriera alias”.

La carriera alias è un accordo di riservatezza tra scuola, studente e famiglia (nel caso di studente minorenni), attraverso il quale la persona chiede di essere riconosciuta e denominata con un genere alternativo rispetto a quello assegnato alla nascita.

La carriera alias è una procedura di semplice applicazione, che prevede la possibilità di modificare il nome anagrafico con quello di elezione, scelto dalla persona, nel registro elettronico, nell’indirizzo di posta elettronica, negli elenchi e in tutti i documenti interni alla scuola.

Si tratta di una buona prassi che evita a queste o queste/i studenti il disagio di continui e forzati *coming out* e la sofferenza di subire possibili forme di bullismo. La carriera alias resta comunque solo un punto di partenza per affrontare un discorso, più ampio, di pratiche educative in grado di creare senso di appartenenza e consapevolezza in tutta la comunità scolastica.

Nessuna certificazione medica/psicologica viene in questa sede richiesta dalla Scuola e neppure necessariamente presentata dalla/dallo studente trans o dalla famiglia/tutore, la varianza di genere non è una malattia ma una espressione sana delle tante possibilità del genere umano (l’OMS nel

---

<sup>6</sup> De Vries et al., 2016; Shiffman et al., 2016; de Graaf et al., 2018; Levitan et al., 2019.

<sup>7</sup> Steensma et al., 2014; Steensma, 2016.

2018 ha rimosso la transessualità dall'elenco delle patologie mentali). Sembra a tal proposito paradossale l'attivazione della carriera alias a fronte di una diagnosi di disforia di genere, come richiesto da alcuni istituti scolastici, in quanto la carriera alias dovrebbe essere attivata al fine di evitare appunto la disforia di genere ossia l'insorgenza di problematiche di natura patologica, la carriera alias – oltre a garantire una maggiore serenità e rispetto del soggetto in fase di transizione – dovrebbe avere lo scopo di non rendere la varianza di genere una disforia di genere.

La Carriera Alias pertanto è un atto di rispetto, oltre che di tutela della privacy, verso le istanze delle persone. Quindi le buone pratiche possono rappresentare occasioni di crescita culturale per tutta la comunità scolastica, se accompagnate dalla traduzione in azioni concrete delle parole chiave quali **convivenza consapevole, parità, rispetto delle differenze, prevenzione di tutte le forme di discriminazione**, più volte ribadite *in sede europea, attraverso le Dichiarazioni, e in sede internazionale con le Carte, e ben sottolineate nella recente Legge 107/2015, all'art.1 comma 16, esplicitato nelle apposite Linee Guida Nazionali, emanate il 27 ottobre 2017 (Educare al rispetto: per la parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le forme di discriminazione)*.

Attraverso la “carriera alias” le istituzioni scolastiche possono adottare quell'accomodamento ragionevole che consente a coloro che sperimentano un'identità o un'espressione di genere non corrispondente al sesso biologico, di vivere la loro esperienza scolastica con meno disagio e quindi contrastare il maggior rischio di abbandono cui sono esposti.

Si tratta, essenzialmente, di adottare un percorso burocratico temporaneo ed interno alla scuola in virtù del quale nel registro di classe, nella posta elettronica e nei rapporti sociali quotidiani, si utilizza un nome di elezione. Inoltre possono allestirsi bagni e spogliatoi, che garantiscano una maggior privacy.

Nell'assenza di specifiche indicazioni ministeriali, si può però prendere spunto dai principi sanciti nelle Linee Guida Nazionali, emanate dal Ministero dell'Istruzione il 27 ottobre 2017 (Educare al rispetto: per la parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le forme di discriminazione).

Il Consiglio di Istituto è l'organo che, nell'ambito della propria potestà regolamentare, può prevedere le modalità attraverso le quali riconoscere il diritto delle persone ad essere denominate con un nome di elezione (coerente con quella che viene percepita come la propria identità di genere) negli atti interni alla scuola, nonché decidere di organizzare degli spazi (bagni e spogliatoi) che consentano a tali studenti di sentirsi tutelati nel momento in cui la propria intimità è maggiormente esposta.

Ovviamente nessun regolamento scolastico comporterà la modifica dei dati anagrafici degli studenti, avendo l'adozione del nome elettivo, efficacia meramente interna alle mura scolastiche.

Come si diceva, si tratta di un'applicazione estensiva dell'istituto giuridico dell'accomodamento ragionevole, previsto anche dal D.Lgs. 216/2003 per evitare forme di discriminazione, anche solo indiretta, delle persone in conseguenza dell'orientamento sessuale.

### **3. L'aspetto giuridico (risposta alle obiezioni, agli addebiti ed alle accuse contenute nella diffida)**

Nella diffida si legge un addebito generico secondo cui la “**carriera alias**” **contrasterebbe con la normativa vigente in materia di ordinamento scolastico**, in primo luogo si tratta di comprendere che cosa si intenda per “ordinamento scolastico”. Per ordinamento scolastico si intende la modalità con cui è organizzato il sistema di istruzione in un Paese, nel caso specifico dell'Italia l'ultima riforma del sistema di istruzione trova i propri riferimenti normativi nella cosiddetta Riforma

Gelmini. Già dalla definizione di ordinamento scolastico si può, quindi, cogliere in maniera palmare come la carriera alias non abbia nulla a che vedere con la disciplina e le disposizioni ordinamentali in materia di pubblica istruzione.

La “carriera alias” non risulta, dunque, in contrasto con la normativa in materia di ordinamento scolastico in cagione del fatto che non contrasta con la Legge n. 133 del 06/08/2008, con la Legge n. 169 del 30/10/2008, né con il D.P.R. 87/2010 (Riordino degli Istituti Professionali), né con il D.P.R. 88/2010 (Riordino degli Istituti Tecnici), né con il D.P.R. 89/2010 (Riordino dei Licei).

Si legge, inoltre, che la “carriera alias” sarebbe in contrasto con la normativa in materia di dati anagrafici, addebito che cade inevitabilmente alla luce della considerazione relativa al fatto che ovviamente nessun regolamento scolastico comporterà la modifica dei dati anagrafici degli studenti, avendo l’adozione del nome elettivo, efficacia meramente interna alle mura scolastiche. La carriera alias, infatti, è – come precedentemente spiegato - una procedura che prevede semplicemente la possibilità di modificare il nome anagrafico con quello di elezione, scelto dalla persona, nel registro elettronico, nell’indirizzo di posta elettronica, negli elenchi e in tutti i documenti interni alla scuola.

Un ulteriore addebito riguarderebbe la generica “violazione dei diritti degli studenti e del personale scolastico”, in relazione ai diritti degli studenti essi sono sanciti e stabiliti dal D.P.R. 249/1998 così come integrato e modificato dal D.P.R. 235/2007. Nei D.P.R. sopra citati ed in particolare all’Art. 1, comma 2, si legge che “La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell’ordinamento italiano. Si legge inoltre (Art. 1, comma 3) che “La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte (...), contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l’educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell’identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all’evoluzione delle conoscenze e all’inserimento nella vita attiva”(comma, 3). Si faccia attenzione dunque al termine di “**identità di genere**” che – come visto in precedenza – non è coincidente o almeno non necessariamente è coincidente con il sesso biologico.

**I diritti degli studenti sono enunciati nel D.P.R. 249/98 all’Art. 2, dal comma 1 al comma 10, è doveroso sottolineare come nessuno dei diritti elencati nella norma sia in contrasto con l’attivazione della carriera alias.**

**Relativamente ai diritti del personale scolastico, ossia personale docente e personale ATA,** essi vengono enunciati e ratificati dal C.C.N.L di riferimento (in particolare nel Capo IV relativo ai docenti e nel Capo V relativo al personale ATA), sebbene trovino anche enunciazione nel D.lgs n. 297/1994 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione PARTE III: TITOLO I – Personale docente; TITOLO II – Personale A.T.A.),

I diritti e doveri dei docenti sono, inoltre, regolati dal D.P.R. 417/74 artt. 2 - 61 – 62 - 88, dalle norme previste dal D.P.R. n°399 del 23/8/88, dal D.P.R. 297/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché, come detto, dalle vigenti disposizioni del C.C.N.L. di riferimento, anche in questo caso l’attivazione della carriera alias **non risulta contrastante con i diritti del personale docente e del personale ATA.**

Da quanto precedentemente esposto si evince in maniera palmare come **l'attivazione della carriera alias non violi i diritti degli studenti e del personale scolastico.**

Nella diffida – facendo riferimento a generici “studi prospettici” (senza citarne alcuno) – si sottolinea come la carriera alias sia potenzialmente dannosa per gli stessi studenti che ne fanno richiesta, fermo restando che tale addebito cade indiscutibilmente nell'ambito della soggettività e nel campo dell'opinione, quella che i Greci definivano *doxa* in contrasto con l'*episteme* e che tale affermazione non ricade nell'oggettività dell'ambito giuridico, **le evidenze in ambito medico e gli ultimi studi condotti su tale materia dimostrano esattamente il contrario**, a tal punto che nelle “**LINEE GUIDA PER LA SCUOLA: strategie di intervento e promozione del benessere dei bambini e degli adolescenti con varianza di genere**” elaborate dall'azienda ospedaliera San Camillo Forlanini, la carriera alias viene consigliata ed incoraggiata.

Nella diffida si sottolinea ancora che l'attivazione della carriera alias “rischia di violare o di incitare a violare la legge penale”, la legge penale o si viola o non si viola, *tertium non datur*, che cosa significa quindi che un atto rischia di violare la legge penale? Quale reato si configura? Tale potenziale violazione della legge penale si configurerebbe in un duplice modo, contravvenendo a quanto disposto dall'Art. 479 (“falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici”) e dall'Art. 494 (“sostituzione di persona”) del Codice penale.

**Rispetto a quanto disposto dall'Art. 479 c.p., si evidenzia quanto segue: la circostanza che il Registro di classe costituisca un atto pubblico non determina la commissione del reato di falso solo perché un soggetto viene lì denominato con un nome diverso da quello anagrafico. Infatti il bene giuridico tutelato dai reati di falso ideologico e/o materiale è, come recita il titolo VII del Codice Penale, la “fede pubblica”; quindi per integrare l'illecito occorre che l'alterazione sia idonea a trarre in inganno qualcuno in ordine ai fatti che vengono attestati nel registro (essenzialmente la presenza dello studente e i voti attribuitigli).** E' del tutto evidente però che, laddove l'uso di un nome diverso da quello anagrafico corrisponda ad una richiesta della famiglia e risulti regolamentato dall'istituto scolastico, non corrisponde all'intenzione di alterare la verità né appare idoneo a trarre in inganno i soggetti direttamente coinvolti nella redazione o consultazione del Registro. **Manca dunque sia l'elemento psicologico che quello materiale del reato.** Di conseguenza le due sentenze della Corte di Cassazione riportate nella diffida al fine di corroborare l'accusa di cui sopra e precisamente – Corte d Cass. Pen., Sez. V, 04/06/2021 n. 34479 e n. 7005 del 13/02/2019, riferendosi ad alterazione delle valutazioni e delle presenze non possono essere in alcun modo utilizzate come termine di paragone per l'attivazione della carriera alias.

**Rispetto a quanto disposto dall'Art. 494 c. p. che recita : “Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona , o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica con la reclusione fino a un anno”.** Dalla semplice lettura dell'articolo sopra riportato si evince immediatamente che nell'attivazione della carriera alias mancano completamente la premessa ed il presupposto del reato ossia la finalità di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno.

Un ulteriore addebito presente nella diffida è relativo al fatto che “**la carriera alias costituisce un atto viziato da incompetenza (in violazione dell'art. 97 Cost.)**”. In primo luogo è appena il caso di sottolineare che l'Art. 97 della Carta Costituzionale si occupa dei principi su cui si basa la pubblica amministrazione, in secondo luogo il vizio di incompetenza è uno dei vizi di legittimità dell'atto amministrativo che si configura allorché un provvedimento viene emesso da un organo amministrativo diverso da quello che la norma prevede come

**competente ad adottarlo. L'Istituzione scolastica che attiva la carriera alias non emette alcun provvedimento di modifica anagrafica, il vizio di incompetenza si verrebbe a configurare nel caso in cui la scuola emettesse un provvedimento/decreto di rettifica del nome in vece dell'organo preposto ad emetterlo.**

Nella diffida si fa inoltre riferimento alla **“normativa in materia di stato civile (D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, art.11, che prevede che il nome di una persona deve corrispondere al sesso”, alla Legge 164 del 1982** secondo cui **“l’attribuzione del nuovo nome consegue necessariamente all’attribuzione di sesso differente, al fine di evitare una discrepanza inammissibile tra sesso e nome”**. **Si cita in aggiunta l’Ordinanza 17 febbraio 2020, n. 3877**, sottolineando come in essa la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che: **“Il legislatore nazionale con la L. n. 164 del 1982, art. 5 ha richiesto una corrispondenza assoluta tra sesso anatomico e nome, manifestando preferenza per l’interesse alla certezza nei rapporti giuridici rispetto all’interesse individuale alla coincidenza tra il sesso percepito e il nome indicato nei documenti di identità”**. Ed ancora ci si richiama all’**Art.6 del Codice Civile** secondo cui **“non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, se non nei casi e con le formalità dalla legge indicati”**.

**In primo luogo è appena il caso di sottolineare come tutte le norme di cui sopra, nonché l’Ordinanza citata si riferiscono a situazioni di formale ed effettivo cambio del nome di origine e, conseguentemente, non sono assimilabili o applicabili alla carriera alias.** Posto ciò a premessa, solo per chiarezza, si deve sottolineare che **l’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 3877 del 17/02/2020** viene citata in maniera parziale e strumentale nella parte in cui si sintetizzano i motivi del contenzioso, non evidenziando come l’Ordinanza di cui sopra si muova in senso diametralmente opposto a quello che si vorrebbe far credere e soprattutto entri nel merito del fatto che il nome scelto può essere diverso da quello precedente e di come non ci sia obbligo di trasposizione meccanica del nome originario nell'altro genere.

**La Corte costituzionale, inoltre, nella sentenza n. 120/2001 (la quale si richiama anche alle sentenze n. 297/1996 e n. 13/1994)** ha chiaramente affermato che il nome inteso come primo ed immediato segno distintivo, costituisce uno dei diritti inviolabili della persona protetti dalla Carta ex art. 2 Cost., cui si riconosce il carattere di clausola aperta.

In pieno contrasto con quanto riportato nella diffida ed in particolare sul fatto che la modificazione del nome debba necessariamente corrispondere ad una modificazione del sesso anatomico o biologico ci sono una serie di sentenze della **Corte di Cassazione**, fra le quali spicca **la sentenza n. 15138/2015**.

Nella parte conclusiva della diffida si ammonisce e **“si rammenta che il concorso morale o materiale nel reato, ovvero l’istigazione e l’apologia pubblica dei reati di falso o di sostituzione di persona costituiscono a loro volta reato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 110, 414, 479 e 494 c.p.”**. Finalmente le scriventi Associazioni indicano chiaramente che l’attivazione della carriera alias non semplicemente **“rischi di violare”** e **“rischi di incitare a violare la legge penale”** come sottolineato in tutte le parti precedenti della diffida, ma effettivamente la violi in relazione agli articoli del Codice penale sopra riportati. **Degli artt. 479 e 494 c.p. ci si è occupati in precedenza mostrando chiaramente come non vengano violati con l’attivazione della carriera alias e come tale attivazione non costituisca un reato. Mancando l’elemento del reato cadono, de iure e de facto, in maniera immediata anche le accuse relative alla violazione dell’Art. 110 (concorso in reato) e dell’Art. 414 (istigazione a delinquere) del Codice penale.**

## CONCLUSIONE

In conclusione sembra allo scrivente (Dott. Daniele Vignali – D.S. dell’Istituto Alfred Nobel di Roma) dimostrato in maniera certa ed inequivocabile che l’attivazione della carriera alias: a) non contrasta con la normativa vigente in materia di ordinamento scolastico – b) non viola la normativa in materia di dati anagrafici – c) non viola i diritti degli studenti e del personale scolastico – d) non è potenzialmente dannosa per gli stessi studenti che la richiedono – e) non viola né rischia di violare in alcun modo la legge penale – f) non è un atto viziato da incompetenza.

A ciò si aggiunga che la carriera alias si poggia su una corposa normativa di riferimento<sup>8</sup> che la rendono solida e legittima da ogni punto di vista.

**Per tutte le ragioni sopra esposte, nonché per profonde ragioni di carattere filosofico ed etico, l’istituto Alfred Nobel di Roma, in persona del legale rappresentante e Dirigente, Daniele Vignali, nato a Roma il 03/08/1973 si rifiuta di disapplicare ed annullare il regolamento scolastico avente per oggetto “carriera alias”.**

Distinti saluti,



Daniele Vignali  
Dirigente Scolastico Istituto Alfred Nobel

---

<sup>8</sup> Art. 3 della Costituzione Italiana; Convenzione Onu sui diritti infanzia e adolescenza 1989; Regolamento UE 2016/679 o GDPR e Codice Privacy (D.lgs. 196/03); Legge n. 59 del 15 marzo '97 e successivi decreti; DPR n. 275/99; DPR n. 249/98 e successive modificazioni; Risoluzione del Parlamento Europeo del 28 settembre 2011 sui diritti umani, l'orientamento sessuale e l'identità di genere nel quadro delle Nazioni Unite; Legge 107/2015, Art. 1 comma 16; Linee Guida per la tutela di tutti i diritti umani da parte delle persone LGBTIQ+; Disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati il 4 novembre 2020- Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità (Atto Senato n. 2005).